REGOLAMENTO (CE) N. 706/98 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 2604/97 della Commissione relativo all'introduzione di una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE originari di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2315/96 [2], in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/93 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 847/97 [4], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

previe consultazioni con i comitati istituiti ai sensi dei suddetti regolamenti,

considerando che a norma del regolamento (CE) n. 2604/97 della Commissione [5], le importazioni nella Comunità di determinati prodotti siderurgici contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e dal trattato che istituisce la Comunità europea, sono state assoggettate a una vigilanza comunitaria preventiva dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998;

considerando che, con decisione n. 1/95 del consiglio di associazione CE-Turchia [6], il consiglio di associazione ha stabilito le regole di applicazione della fase finale dell'unione doganale per quanto riguarda i prodotti contemplati dal trattato CE;

considerando che, alla luce di tale decisione, è opportuno eliminare dal campo d'azione del regolamento (CE) n. 2604/97 tutti i prodotti siderurgici contemplati dal trattato CE originari della Turchia;

considerando che si è proceduto a consultazioni nell'ambito del comitato misto dell'unione doganale CE-Turchia; che la Turchia ha accettato di adottare disposizioni analoghe per quanto rigaurda le importazioni in Turchia da paesi terzi dei prodotti elencati all'allegato I del regolamento contemplati dal trattato CE;

considerando che occorre modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 2604/97 per porre in evidenza i prodotti contemplati dal trattato CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2604/97 è modificato nel modo seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE elencati nell'allegato I è assoggettata a vigilanza comunitaria preventiva ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 3285/94 e degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 519/94. Ciò si applica alle importazioni originarie di tutti i paesi terzi tranne per quanto riguarda: a) prodotti originari dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) o dei paesi firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e b) prodotti contemplati dal trattato CE originari della Turchia, soggetti alle disposizioni dell'unione doganale CE-Turchia. I prodotti assoggettati a un accordo di vigilanza tramite duplice controllo stipulato tra un paese terzo e la Comunità sono soggetti alle condizioni stabilite da tale accordo e non al presente regolamento.»

Articolo 2

L'allegato accluso modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 2604/97, indicando i prodotti contemplati dal trattato CE.

Articolo 3

All'allegato II del regolamento (CE) n. 2604/97 viene apportata la modifica seguente per quanto riguarda l'autorità competente portoghese:

— Cancellare: «Direcção-Geral do Comércio»,

— Inserire: «Ministério da Economia
Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 53.
[2] GU L 314 del 4. 12. 1996, pag. 1.
[3] GU L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89.
[4] GU L 122 del 14. 5. 1997, pag. 1.
[5] GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 28.
[6] GU L 35 del 13. 2. 1996, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

ALLEGATO

«ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A VIGILANZA PREVENTIVA (1998)

7208 10 00	7210 12 19	7213 91 10	7225 11 00
7208 25 00	7210 20 10	7213 91 20	7225 19 10
7208 26 00	7210 30 10	7213 91 41	7225 19 90
7208 27 00	7210 41 10	7213 91 49	7225 20 20
7208 36 00	7210 49 10	7213 91 70	7225 30 00
7208 37 10	7210 50 10	7213 91 90	7225 40 80
7208 37 90	7210 61 10	7213 99 10	
7208 38 10	7210 69 10	7213 99 90	7226 11 10
7208 38 90	7210 70 31		7226 11 90 (1)
7208 39 10	7210 70 39	7214 20 00	7226 19 10
7208 39 90	7210 90 31	7214 30 00	7226 19 30
7208 40 10	7210 90 33	7214 91 10	7226 19 90 (1)
7208 40 90	7210 90 38	7214 91 90	
7208 51 10		7214 99 10	7228 10 10
7208 51 30	7211 13 00	7214 99 31	7228 10 30
7208 51 50	7211 14 10	7214 99 39	7228 20 11
7208 51 91	7211 14 90	7214 99 50	7228 20 19
7208 51 99	7211 19 20	7214 99 61	7228 20 30
7208 52 10	7211 19 90	7214 99 69	7228 30 20
7208 52 91	7211 23 10	7214 99 80	7228 30 41
7208 52 99	7211 23 51	7214 99 90	7228 30 49
7208 53 10	7211 23 91 (1)		7228 30 61
7208 53 90	7211 23 99 (1)	7215 90 10	7228 30 69
7208 54 10	7211 29 20		7228 30 70
7208 54 90	7211 29 50 (1)	7216 10 00	7228 30 89
7208 90 10	7211 29 90 (1)	7216 21 00	7228 60 10
	7211 90 11	7216 22 00	7228 70 10
7209 15 00	7211 90 90 (1)	7216 31 11	7228 70 31
7209 16 10		7216 31 19	7228 80 10
7209 16 90	7212 10 10	7216 31 91	7228 80 90
7209 17 10	7212 10 91	7216 31 99	
7209 17 90	7212 20 11	7216 32 11	7301 10 00
7209 18 10	7212 30 11	7216 32 19	
7209 18 91	7212 40 10	7216 32 91	Tutta la voce NC 7304 (1)
7209 18 99	7212 40 91	7216 32 99	
7209 25 00	7212 50 31	7216 33 10	
7209 26 10	7212 50 51	7216 33 90	Tutta la voce NC 7306 (1)
7209 26 90	7212 60 11	7216 40 10	
7209 27 10	7212 60 91	7216 40 90	
7209 27 90		7216 50 10	7307 93 11 (1)
7209 28 10	7213 10 00	7216 50 91	7307 93 19 (1)
7209 28 90	7213 20 00	7216 50 99	7307 99 30 (1)
7209 90 10		7216 99 10	7307 99 90 (1)
7210 11 10			
7210 12 11			

(1) Prodotti contemplati dal trattato CE.»